

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO PER I COLLABORATORI E DIPENDENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE

I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AI PROFESSIONISTI
L'INDICATORE DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO RELATIVO ALLA
MOVIMENTAZIONE DEL DENARO CONTANTE ANCHE SE SOTTOSOGLIA
E L'INDICATORE CONNESSO ALL'OPERATIVITA' CON PROFILI FISCALI E/O
SOCIETARI

Laura Chiara Gandolfi

17.06.2024



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AI PROFESSIONISTI

I nuovi indicatori di anomalia – Le fonti normative

INDICATORI DI ANOMALIA
Art. 6, co. 4, lettera E,
D. Lgs 231/2007



SCHEMI DI
COMPORTAMENTO
ANOMALO
Art. 6, co. 7, lettera B,
D. Lgs 231/2007



AUSILIO PER
L'INDIVIDUARE
OPERAZIONI
SOSPETTE

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
Art. 35 co.1 D.Lgs 231/2007

«I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (*omissis*) . La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), **emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.**

I nuovi indicatori di anomalia: il Provv. UIF 12.5.2023

Il nuovo Provvedimento è rivolto
a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio

in vigore il 1° gennaio 2024

A decorrere da tale data non si applicheranno più i provvedimenti:

- del 24 agosto 2010 e del 30 gennaio 2013 emanati dalla Banca d'Italia;
- **il decreto del 16 aprile 2010 del Ministero della Giustizia;**
- il decreto del 17 febbraio 2011 del Ministero dell'Interno;
- l'allegato del Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009
- i precedenti schemi di anomalia della UIF tra cui quello del 2 dicembre 2013 riguardante l'operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust.



Precedenti
indicatori di
anomalia in vigore
fino al 31
dicembre 2023



Finalità

- agevolare i destinatari nell'individuazione (valutazione) delle operazioni sospette;
- limitare il grado di discrezionalità presente nell'attività di valutazione per decidere se ricorrono i presupposti per una segnalazione di operazioni sospette;
- contribuiscono al contenimento degli oneri nonché al corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione sospetta di cui all'art.35 del decreto antiriciclaggio.



I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA:

Il Nuovo provvedimento individua 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento, riguardanti:

sezione
A

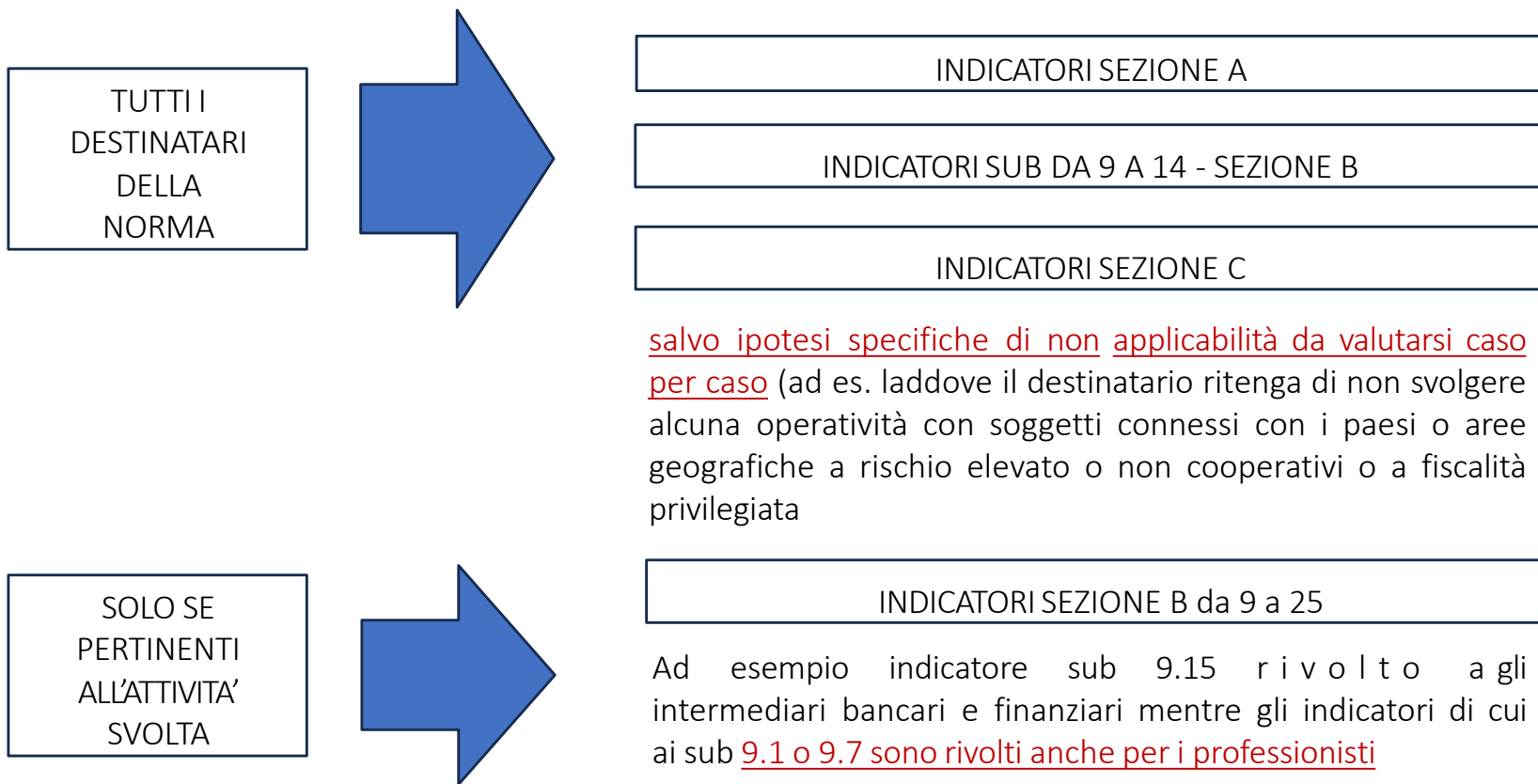
indicatori da 1 a 8: attengono al comportamento o alle caratteristiche del soggetto coinvolto nelle operazioni;

sezione
B

indicatori da 9 a 32: riguardano le caratteristiche e la configurazione delle operazioni, anche nei settori di attività specifici;

sezione
C

- indicatori 33 e 34: individuano le operazioni potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo e ai programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.



Nella fase di applicazione i soggetti obbligati devono: 1. selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta; 2. con riferimento a quelli presi in considerazione, verificare i sub-indici a essi applicabili.

Articolo 4 (Analisi e valutazione dell'operatività ai fini della segnalazione alla UIF)

Avute presenti la natura esemplificativa degli indicatori e dei sub-indici, la cui elencazione in allegato al presente Provvedimento non è esaustiva, e la continua evoluzione delle operatività rilevanti, i destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.

Le operatività sono individuate come sospette **solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.**

L'analisi e la valutazione ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF sono effettuate per l'intera durata del rapporto o della prestazione e indipendentemente dal valore economico dell'operatività.

Ferma restando la necessità di valutare l'operatività ai sensi dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio, non costituiscono di per sé elementi sufficienti per inviare una segnalazione alla UIF o ritenere che la stessa non sia dovuta: a) la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione, anche da parte del soggetto cui è riferita l'operatività; b) la mera ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attività in corso da parte dell'Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria; c) la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub- indici; d) il ricorso a operazioni in contante, anche se reiterato e a prescindere dal superamento delle soglie di cui all'articolo 49 del decreto antiriciclaggio.



Art. 5 (Strumenti di selezione)

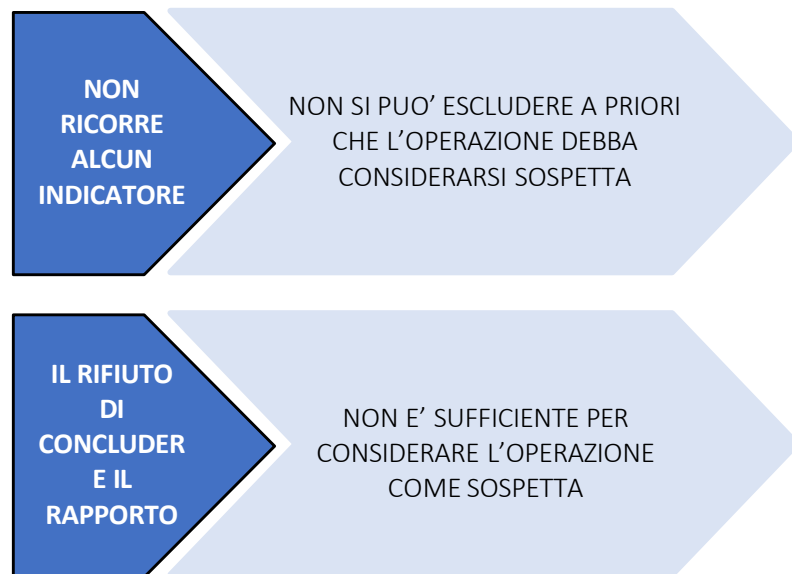
I destinatari indicati nell'articolo 3, commi 2, 3 e 8, del decreto antiriciclaggio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della natura dell'attività svolta e delle proprie dimensioni, si avvalgono di procedure, anche informatiche, di selezione delle operatività anomale, (...)

Per il **commercialista** quale destinatario di cui all'art.3 comma 4 punto a) ➔ «I destinatari diversi da quelli indicati nel comma precedente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della natura dell'attività svolta e delle proprie dimensioni, valutano l'opportunità di avvalersi di analoghe procedure, anche informatiche, se ritenute di ausilio ai fini della collaborazione attiva.»



ATTENZIONE

Questo significa che è ammesso e raccomandato il ricorso ad automatismi per l'emersione delle anomalie MA, ciò, NON SIGNIFICA che sia possibile introdurre automatismi per l'individuazione delle operazioni sospette.



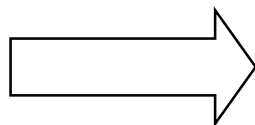
- 1) le circostanze descritte nei medesimi rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate;
- 2) le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive.



A tal proposito è importante la collaborazione offerta dal cliente nell'ambito del processo di «Adeguata Verifica» in particolare per operazioni che risultano inusuali, illogiche o incoerenti, per caratteristiche o importi, rispetto al profilo soggettivo del cliente e/o alle altre informazioni in possesso dell'Intermediario.

L'importanza della collaborazione offerta dal cliente nell'ambito del processo di «Adeguata Verifica»

**Obblighi di adeguata verifica
rafforzata della clientela**
Art. 24, D. Lgs. 231/2007



- Clienti residenti in **Paesi Terzi ad alto rischio**;
- Rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano **persone politicamente esposte**;
- Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurate ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
- Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- Tipo di attività economiche caratterizzate da **elevato utilizzo di contante**;
- Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;
- Pagamenti ricevuti da terzi privi di un'evidente collegamento con il cliente o con la sua attività
- ...



INDICATORI SEZIONE A - Indicatori di anomalia connessi al cliente.

L'importanza della collaborazione durante l'adeguata verifica

1. Il soggetto cui è riferita l'operatività si rifiuta di o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente richiesti e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.



1.3 Il soggetto, nei casi in cui è prevista l'ostensione della propria documentazione contabile o fiscale, si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante nel mostrarla ovvero ostacola l'acquisizione di elementi utili per le valutazioni del destinatario.

2. Il soggetto cui è riferita l'operatività fornisce informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l'operatività richiesta o eseguita e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.



2.1 Il soggetto produce documenti che presentano elementi di evidente contraffazione inerenti: allo scopo o alla natura dell'operatività; all'attività esercitata; alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di soggetto diverso da persona fisica, dell'eventuale gruppo di appartenenza; al potere di rappresentanza; all'identità dei delegati alla firma; alla struttura di proprietà o di controllo; all'origine delle disponibilità.



INDICATORI SEZIONE A A.Indicatori di anomalia connessi al cliente.

3. Il soggetto cui è riferita l'operatività adotta un comportamento del tutto difforme da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

4. Il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l'operatività è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

6. Il soggetto cui è riferita l'operatività ha residenza, cittadinanza o sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero disponibilità finanziarie nei medesimi paesi o aree, ovvero opera con controparti ivi situate e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.



INDICATORI SEZIONE A Indicatori di anomalia connessi al cliente.

La prevenzione al fenomeno della corruzione



7. Il soggetto cui è riferita l'operatività è una persona politicamente esposta o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli

di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.



8. Il soggetto cui è riferita l'operatività è un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero un ente riconducibile a una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per rivestire un grado apicale nel medesimo ente o in società da

questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a colui che riveste il predetto grado apicale ovvero è riconducibile a partiti o movimenti politici e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente.



La PEP nell'indicatore n.7 è il soggetto a cui si riferisce l'operatività (cliente); nell'indicatore n. 8 è il soggetto a cui è riconducibile l'ente (titolare effettivo)



Art. 6 (Schemi di anomalia e altri strumenti di ausilio)

Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari devono utilizzare:

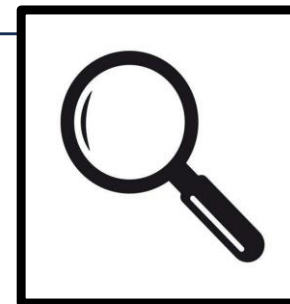
- Anche i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall'UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del Dlgs 231/2007;
- E si devono avvalere delle indicazioni fornite dalla UIF nell'ambito di apposite comunicazioni, nonché delle casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pubblicate dalla stessa UIF.

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs 231/2007

«elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.»

Di particolare rilevanza per i commercialisti sono: le anomalie relative ai principali e attuali reati fiscali (**comunicazione UIF del 10 novembre 2020**)

- A. utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- B. frodi sull'IVA intracomunitaria;
- C. frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;
- D. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



L'INDICATORE DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO
RELATIVO ALLA MOVIMENTAZIONE
DEL DENARO CONTANTE
ANCHE SE SOTTOSOGLIA E
L'INDICATORE CONNESSO ALL'OPERATIVITA'
CON PROFILI FISCALI E/O SOCIETARI



INDICATORI SEZIONE B

L'indicatore di sospetto di riciclaggio relativo alla movimentazione del contante anche se sotto soglia

B. Indicatori di anomalia connessi alle caratteristiche dell'operazione.



FOCUS

9. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.



1. Operazioni di importo complessivo rilevante (quali acquisizione di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, trasferimenti di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende o di diritti su beni immateriali, costituzione di società o enti, conferimento di beni in trust, investimenti finanziari, finanziamenti, accordi transattivi stragiudiziali, operazioni in valute virtuali) richieste da soggetto che non risulta svolgere alcuna attività economicamente rilevante ovvero che versa in significativa difficoltà economica o finanziaria o che comunque presenta un ridotto profilo economico-patrimoniale (ad es. con fatturato limitato, capitale sociale o patrimonio netto minimo o negativo), anche desumibile dalle dichiarazioni fiscali.
2. Operatività ripetuta o di importo complessivo rilevante, a valere su rapporti riferibili a nominativi, specie se amministratori di imprese, di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o a soggetti incapaci di agire.
3. Utilizzo di rapporti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori, dipendenti o delegati, ovvero di loro familiari, per svolgere operatività non riconducibili all'attività dell'impresa o dell'ente, **specie se in contanti** o di importo complessivo rilevante.



INDICATORI SEZIONE B

L'indicatore di sospetto di riciclaggio relativo alla movimentazione del contante anche se sotto soglia



FOCUS

B. Indicatori di anomalia connessi alle caratteristiche dell'operazione.

4. Utilizzo di rapporti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti, delegati o clienti, ovvero a loro familiari) per svolgere operatività nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante.
5. Versamenti di contante di importo rilevante su rapporti intestati a persone fisiche titolari di incarichi nell'ambito di procedure concorsuali o a soggetti a questi collegati ovvero accrediti sui medesimi rapporti da parte delle predette procedure ovvero da soggetti che hanno acquistato beni dalle medesime procedure.
6. Ricorrenti flussi finanziari da o verso l'estero, specie se di importo complessivo rilevante, riconducibili a soggetti che operano prevalentemente in ambito domestico e che non effettuano movimentazioni riconducibili ad attività commerciale o d'impresa (ad es. pagamento di stipendi e imposte).
7. Consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali prestata per esigenze legate a un'attività con l'estero di dimensioni estremamente contenute.
8. Operazioni di finanziamento commerciale internazionale in cui la lettera di credito appare incoerente in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c'è relazione fra questi ultimi e il paese indicato nella lettera.



INDICATORI SEZIONE B

L'indicatore di sospetto di riciclaggio relativo alla movimentazione del contante anche se sotto soglia



FOCUS

B. Indicatori di anomalia connessi alle caratteristiche dell'operazione.

9. Richiesta di rimpatrio di attività detenute all'estero nell'ambito di programmi di regolarizzazione fiscale il cui valore risulta del tutto incongruo rispetto al profilo del soggetto.

10. Stipula di polizza assicurativa o sottoscrizione di un PAC in quote di OICR che prevede la corresponsione di importi incoerenti rispetto al profilo o all'attività del contraente.

11. Operazioni infragruppo di importo complessivo rilevante (ad es. frequenti trasferimenti di fondi, cessioni di crediti, compensazioni) compiute da società in difficoltà economica o finanziaria o con debiti fiscali, in assenza di rapporti commerciali o finanziari sottostanti ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte.

12. Cessione da parte di soggetto in difficoltà economica o finanziaria, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contratti di leasing relativi a beni strumentali o immobili di rilevante valore.

13. Locazione per la quale è previsto un canone incoerente con il valore di mercato del bene ovvero con il profilo del conduttore, specie se quest'ultimo è riluttante nel fornire documenti o informazioni sull'origine dei fondi utilizzati.

14. Richieste di finanziamenti da parte del medesimo soggetto, da parte di nominativi a questo collegati o di soggetti appartenenti allo stesso gruppo, garantiti dall'offerta in garanzia dei medesimi beni o di beni di incerta provenienza o da altre forme di garanzia rilasciate da soggetti di dubbio profilo, anche esteri, ovvero di non agevole identificazione.



INDICATORI SEZIONE B

L'indicatore di sospetto di riciclaggio relativo alla movimentazione del contante anche se sotto soglia



FOCUS

B. Indicatori di anomalia connessi alle caratteristiche dell'operazione.

15. Rapporti bancari o finanziari intestati a soggetti censiti come “famiglie consumatrici” che presentano una movimentazione manifestamente non riconducibile alla sfera personale per volumi o modalità operative ovvero attraverso i quali si utilizzano crediti vantati nei confronti dei debitori anche prima dell'effettiva disponibilità e scadenza dei crediti stessi (ad es. rapporti di “portafoglio commerciale”).
16. Nelle operazioni di leasing, richieste attinenti a beni di tipologia incongruente con l'attività svolta dagli utilizzatori.
17. Versamento, a titolo di conferimento, di titoli di credito, di debito o di altri strumenti finanziari quando l'importo degli stessi risulta incoerente con il profilo del conferente.
18. Afflussi finanziari provenienti da enti previdenziali di natura pubblica, agenzie fiscali, fondi pensione o fondi di assistenza sanitaria, a titolo di restituzioni per errati versamenti di tributi o contributi o di compensazione, specie se reiterati e per importi non coerenti con il profilo e con la struttura organizzativa del beneficiario.
19. Nell'ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d. *crowdfunding*) o di prestito tra privati (c.d. *peer to peer lending*), operatività di importo complessivo rilevante e incoerente rispetto al volume delle attività liquide stimate dell'investitore.

INDICATORI SEZIONE B

L'indicatore di sospetto di riciclaggio relativo alla movimentazione del contante anche se sotto soglia



FOCUS

Una possibile e attuale implicazione sulla professione del commercialista



L'indicatore in questione unitamente al contenuto dell'art. 35 del d.lgs 231/207 nella parte in cui recita che «*Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto*» potrebbe causare un aumento di SOS trasmesse con estrema facilità per il timore dei destinatari di subire una sanzione !



RIFLESSI FISCALI PER LA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA

LE INDAGINI C.D. BANCARIE O FINANZIARIE

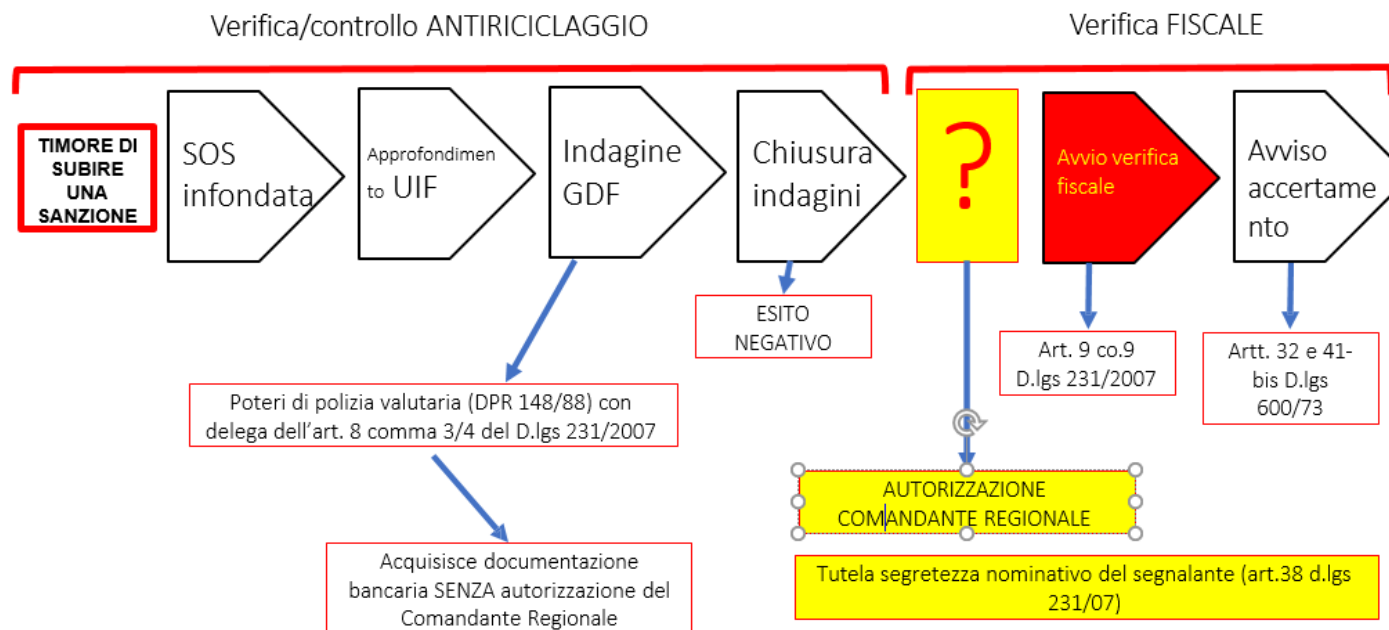
INDICATORI SEZIONE B



FOCUS

L'indicatore di sospetto di riciclaggio relativo alla movimentazione del contante anche se sotto soglia

LE INDAGINI C.D. BANCARIE O FINANZIARIE



INDICATORI SEZIONE B

L'indicatore di sospetto di riciclaggio relativo alla movimentazione del contante anche se sotto soglia



FOCUS



Guardia di Finanza

Circ. nr 1/2018

L'acquisizione irrituale da parte della Guardia di Finanza di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi in mancanza di una specifica previsione in tal senso.

In caso di accertamenti bancari ai fini fiscali deve acquisire l'autorizzazione del Comandante Regionale non essendo legittimo a tali fini l'utilizzo dei dati bancari acquisiti a seguito dell'approfondimento di una SOS con l'esercizio di poteri di polizia valutaria delegati dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

L'autorizzazione rilasciata dal Comandante Regionale è un atto di natura amministrativa dalla cui esistenza dipende non solo la legittimità delle indagini finanziarie compiute ma anche la successiva utilizzabilità delle informazioni raccolte, laddove queste vengano poste a base delle violazioni di natura tributarie riscontrate.



INDICATORI SEZIONE B

L'indicatore di sospetto di riciclaggio relativo alla movimentazione del contante anche se sotto soglia



FOCUS

OSSERVAZIONI ALL'UTILIZZO DI DOCUMENTAZIONE BANCARIA IN AMBITO DI FISCALE PER INDAGINI BANCARIE:

1. La norma AR autorizza l'utilizzo per fini fiscali di dati e info ma non dei documenti (art.9 co.9) pertanto, questi non hanno valenza probatoria iuris tantum in ambito di indagini bancarie;
2. La norma AR sottopone l'utilizzo dei dati e delle info alle disposizioni vigenti proprie del sistema impositivo in cui le si vogliono utilizzare (art.9 co.9);
3. La norma AR, al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del FDT, impone la massima segretezza sul nominativo del segnalante, pertanto 3.1 l'autorizzazione del Comandante Regionale della GDF è posta a presidio della legittimità e del merito del trasferimento della documentazione per l'utilizzo, ad esempio, per finalità fiscali;
4. La documentazione bancaria in ambito AR viene acquisita dalla GDF con i poteri di Polizia Valutaria attribuiti per assolvere finalità in materia AR e non fiscale



INDICATORI SEZIONE B

B. Indicatori di anomalia connessi alle caratteristiche dell'operazione.

10. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità.

11. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta avere configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il soggetto.

12. Operatività frequente o per importi complessivi rilevanti svolta da un soggetto in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un soggetto qualora non risultano rapporti personali, professionali, commerciali o finanziari tra le parti.

13. Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, *crypto-assets* o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.

14. Operatività in titoli e strumenti non dematerializzati, al portatore o all'ordine che, per modalità, frequenza e importi, risulta incoerente rispetto al profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, in particolare se caratterizzata dal ricorso a titoli che presentino anomalie formali ovvero artificiosamente frazionata.



INDICATORI SEZIONE B

B. Indicatori di anomalia connessi alle caratteristiche dell'operazione.

15. Movimentazione di strumenti di pagamento o conti online che, per l'entità dei volumi complessivi, la pluralità degli strumenti utilizzati ovvero la ripetitività e altre caratteristiche delle operazioni (ad es. sequenza cronologica, **ricorso al contante**, ricorrenza della cifra tonda, assenza di *spending*), non risulta coerente con la finalità dello strumento o del conto, con il profilo economico, patrimoniale o finanziario ovvero con l'operatività del soggetto o della rete di soggetti individuati.

16. Utilizzo dei servizi di trasferimento di denaro nella forma dell'incasso o dell'invio di rimesse (c.d. money transfer) che, per caratteristiche o importi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario o con l'operatività del soggetto.

17. Operatività in strumenti finanziari che per il prezzo, la quantità o il controvalore dei titoli negoziati, nonché in relazione alla modalità di negoziazione, alla tipologia di controparte o all'entità delle commissioni, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del gruppo di appartenenza, oppure inusuale o illogica ovvero si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.

18. Operatività posta in essere nei mercati *over the counter* che presenta profili di anomalia in relazione al prezzo, alla quantità, al controvalore dei titoli negoziati, nonché in relazione alla modalità di negoziazione, alla tipologia di controparte o all'entità delle commissioni, ove non sia riconducibile a specifiche attività di trading speculativo (ad es. arbitraggio).

19. Operatività attinente a polizze assicurative nei rami vita che per caratteristiche, frequenza, importi, scopo dichiarato ovvero per il coinvolgimento o l'intervento di terzi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica.



INDICATORI SEZIONE B – indicatore nr 20

B. Indicatori di anomalia connessi alle caratteristiche dell'operazione.



FOCUS



20. Operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.

Con riferimento all'indicatore nr. 20, la UIF fornisce ben 15 sub-indici

1. Emissione di fatture non coerenti con l'attività svolta dal soggetto ovvero connesse al trasferimento di beni o servizi a prezzi del tutto diversi rispetto a quelli di mercato, specie qualora la documentazione presentata a corredo delle stesse risulta del tutto carente, incoerente o inattendibile
2. Operatività contraddistinta dall'emissione o ricezione di fatture aventi un'unica controparte ovvero un limitato numero di controparti ricorrenti, specie se ubicate all'estero, ovvero controparti che comunque sembrano inesistenti o fittizie.
3. Pagamento di fatture relative a transazioni commerciali poste in essere da nominativi diversi da quelli cui le fatture sono intestate o a cui le merci sono spedite, specie se residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
4. Pagamento di fatture realizzato con modalità che non agevolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi (ad es. tramite conti di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili) o che comportano l'intervento ripetuto di terzi estranei all'operatività.



INDICATORI SEZIONE B – indicatore nr 20

B. Indicatori di anomalia connessi alle caratteristiche dell'operazione.

5. Assenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal soggetto o risultanti dalla documentazione contabile per ammontare significativo.
6. Operazioni di disposizione di beni aziendali realizzate in data anteriore alla liquidazione volontaria o all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza che, per le modalità esecutive, appaiono volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori mantenendone direttamente o indirettamente il possesso.
7. Cessioni di beni aziendali, aziende o rami d'azienda, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, con cedente una società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da pendenze tributarie per importi ingenti e cessionario una società facente capo a nominativi notoriamente contigui ai titolari effettivi della cedente, specie se la cedente è neocostituita, inattiva o operante in altro settore e se le transazioni appaiono simulate o avvengono senza corrispettivo o a un prezzo irrisorio.
8. Improvviso ripianamento della posizione debitoria di un soggetto in difficoltà economica o finanziaria, specie se attraverso la ricezione di disponibilità provenienti da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero strumenti (**contante**, valuta estera, oro, gioielli, *crypto-assets* o altri beni di elevato rilevante valore) del tutto inusuali o incoerenti.
9. Trasferimento della sede legale all'estero da parte di società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da ingenti debiti tributari ovvero assoggettata a procedimenti amministrativi o giurisdizionali o a procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento di pretese creditorie o tributarie, specie ove permanga sul territorio nazionale l'organizzazione funzionale allo svolgimento dell'attività economica.



INDICATORI SEZIONE B – indicatore nr 20

B. Indicatori di anomalia connessi alle caratteristiche dell'operazione.

10. Costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie quando intervengano soggetti di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o soggetti residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
11. Operatività di società aventi elevati volumi d'affari pur in assenza di strutture organizzative reali funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva e prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli affidamenti bancari e bassa redditività (c.d. cartiere).
12. Richiesta di operatività non coerente con l'attività commerciale sottostante o finalizzata a rappresentare in modo del tutto distorto la situazione economico patrimoniale del soggetto.
13. Richiesta di operatività da parte di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative che sottende finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.
14. Operatività riferibile a società, specie se cooperative, poste in liquidazione dopo alcune annualità dall'avvio dell'attività cui subentrano altre società, già costituite ma in precedenza non operative, specie se non risultano depositati i bilanci delle società poste in liquidazione o se queste hanno operato sistematicamente in perdita o senza evidenziare costi connessi a immobilizzazioni o beni strumentali.
15. Operatività di imprese o enti caratterizzata dall'assenza di deleghe per il versamento di imposte e contributi ovvero dall'addebito di importi del tutto incongruenti con i volumi operativi o le retribuzioni del personale.

INDICATORI SEZIONE B

B. Indicatori di anomalia connessi alle caratteristiche dell'operazione.

21. Operatività oggetto di revisione che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.

22. Movimentazione dei conti di gioco che, per l'intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione.

23. Operatività di gioco fisico che, per l'intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione.

INDICATORI SEZIONE B

B. Indicatori di anomalia connessi alle caratteristiche dell'operazione.

24. Richieste di trasporto di **contante**, titoli o altri valori per importi complessivamente rilevanti (noti o desumibili alla luce di circostanze quali il numero o la tipologia di plichi trasportati o le dichiarazioni rese dal cliente) relative a soggetti attivi in settori particolarmente esposti a rischi di riciclaggio (ad es. compro oro, cambio valuta, gioco o scommesse, casinò, money transfer, gestori di dispositivi che consentono l'acquisto/vendita di valute virtuali), con modalità inusuali ovvero incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto cui è riferita l'operatività.

25. Richieste di operazioni di ritiro o sovvenzione da o verso specifici punti serviti ovvero soggetti privati che, in termini di frequenza, importi, taglio e valuta, non sono compatibili con la consueta operatività ovvero sono incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto cui è riferita l'operatività o con l'attività del singolo punto operativo.



INDICATORI SEZIONE B

B. Indicatori di anomalia connessi alle caratteristiche dell'operazione.



26. Operatività in *crypto-assets* che per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie quando nella movimentazione effettuata manchi la convenienza economica.

27. Operatività in *crypto-assets*, specie se di importo rilevante, in contropartita di *address* per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile risalire con ragionevole certezza all'effettivo titolare o che risultano collegati, anche indirettamente, a contesti a rischio ovvero a paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute virtuali.



L'attenzione del destinatario deve essere rivolta anche all'analisi dell'origine dei fondi utilizzati per l'acquisto degli *asset* che potrebbero essere correlati, ad esempio, a possibili illeciti fiscali o frodi informatiche

INDICATORI SEZIONE B

B. Indicatori di anomalia connessi alle caratteristiche dell'operazione.

28. Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto partecipazioni societarie che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.

29. Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto conti correnti, strumenti finanziari, polizze assicurative, crediti, beni immateriali o altri beni di elevato valore, che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.

30. Operatività inerente a trust o altro strumento di protezione patrimoniale che, in relazione all'oggetto, alle caratteristiche e alle finalità, ovvero per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra questi ultimi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero illogica o comunque tale da configurare un utilizzo distorto dello strumento.

31. Operatività connessa con la cessione o l'acquisto di crediti o con la cessione di asset nell'ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti, anche in relazione a rapporti di factoring o di cartolarizzazione, che, per la natura, il valore o le caratteristiche dei crediti o dei beni stessi, per le finalità dell'operazione complessiva, per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra questi ultimi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.

INDICATORI SEZIONE B

32. Operatività su conto corrente di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili (*infra* conto o rapporto) ripetuta o di importo complessivo rilevante che, in relazione ai flussi finanziari complessivamente transitati, alle informazioni fornite dall'ente rispondente, all'ubicazione geografica dei soggetti o degli intermediari intervenuti nei pagamenti, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione, inusuale o illogica.

INDICATORI SEZIONE C

C. Indicatori di anomalia connessi alle operazioni collegate al FDT.

33. Operatività che, per il profilo dei soggetti coinvolti o le sue caratteristiche ovvero per il coinvolgimento di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo, anche sulla base di collegamenti geografici con aree considerate a rischio di terrorismo per la diffusa presenza di organizzazioni terroristiche o per situazioni di conflitto o instabilità politica.

34. Operatività che, per il profilo dei soggetti o le sue caratteristiche, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, anche sulla base di collegamenti geografici con paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati.

Grazie per l'attenzione